



## Relazione illustrativa



**OGGETTO:** Variante di recepimento normativo e di adeguamento, al piano strutturale e regolamento urbanistico vigenti, del piano attuativo unitario - u.t. delle attività produttive 7.9



L'Amministrazione Comunale è dotata di un P.R.G., costituito dal P.S approvato con D.C.C. n° 81/1998, dalla Variante Gestionale al R.U. approvata con D.C.C. n° 67/2006 e dalla recente Variante al R.U. approvata con D.C.C. n° 32 il 6 maggio 2013



Il P.S ha previsto, nel sottosistema insediativo del Paese nuovo I.7 (art. 21 delle N.T.A.) l'Unità Territoriale (U.T. 7.9 - Attività produttive) suddivisa in 7.9° (il P.I.P – parte di ampliamento) e 7.9b (la parte esistente) mentre il R.U. ha previsto dall'art. 31 tra i Piani attuativi di iniziativa pubblica - la scheda normativa SSI.7.d.9 – Attività Produttive.

In base a tali previsioni nel 2001 è stata approvata con D.C.C. n° 102, la Variante R.U. preordinata all'U.T. 7.9 e successivamente il Piano Insediamenti Produttivi U.T. 7.9 (piano di iniziativa pubblica) approvato con D.C.C. n° 103/2001.

Successivamente, in ottemperanza alle prescrizioni dei suddetti strumenti urbanistici, è stata approvata, con D.C.C. n° 48 del 29.06.2005, la Variante al Piano Attuativo Unitario di Iniziativa Pubblica UT 7.9 - Attività Produttive, comprendente l'area esistente U.T. 7.9b e la parte in ampliamento U.T. 7.9a, oggetto di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P). Tale piano consentiva le attività commerciali nella zona esistente, anche se con limitazioni alle categorie merceologiche ammesse, mentre nella zona in ampliamento ammetteva solo le Attività Produttive

A partire dalla Legge n° 248/2006 – “Decreto Bersani” si è avviata una fase di liberalizzazione delle attività commerciali ed economiche. Il trend verso la liberalizzazione delle attività economiche, cinque (5) anni dopo, è stato ulteriormente rafforzato dal D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148 del 14.9.2011 che all'art. 3 dispone :

*“1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
  - b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
  - c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
  - d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
  - e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica:*
- ..... omissis*

*7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*

*8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto (13.8.2011), fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*

*9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:*



# COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Area Servizi per il Territorio - U.O. Urbanistica e Pianificazione del Territoriale, V.I.A.

Tel. 0565 707240 - e-mail: l.dellagnello@comune.sanvincenzo.li.it - www.comune.sanvincenzo.li.it



- a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
- i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. "

Anche il Decreto Legge n°. 201 del 6.12.2011, convertito in Legge 214 del 22/12/2011 che, all'art. 31 co. 2 testualmente recita al comma 2 :

*"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*

L'A.C., a questo proposito, ha approvato la D.C.C. n. 11 del 02.03.2009, ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i. con la quale ha espresso la volontà di effettuare una Variante normativa al P.S. per recepimento L.R. 28/05 in materia di esercizi commerciali e Variante al R.U. contestuale per la localizzazione delle medie strutture di vendita, con l'Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i.

In base a quanto sopra è stata poi approvata la Variante per la modifica delle definizioni delle destinazioni d'uso di cui all'art. 3 del P.S. ai fini del recepimento di quelle della L.R.T. n. 28/05 in materia di esercizi commerciali e Variante al R.U. contestuale per la localizzazione delle medie strutture di vendita con D.C.C. n.° 108/2011.

Questa variante però, nell'inserire eventuali previsioni di attività commerciali, le ha limitate alla zona artigianale esistente.

Già in data 23.06.2009 con nota prot. 15582 era stata convocata la Conferenza dei Servizi per il 24 luglio 2009 con Regione Toscana e Provincia di Livorno per l'avvio del procedimento della Variante al PS per l'adeguamento alla normativa vigente sul commercio suddetta. Il quella sede il Comune di San Vincenzo aveva sottolineato che l'A.C. voleva consentire con le attività commerciali come opportunità modificando ed integrando le destinazioni d'uso ammissibili non solo nella parte esistente ma anche nelle aree previste per le zone destinate ad Attività produttive (P.I.P.) ovvero nella zona di ampliamento.

La dott. arch. Stefania Remia rispose che in questo caso **doveva essere fatta la Variante al P.I.P.** a



# COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Area Servizi per il Territorio - U.O. Urbanistica e Pianificazione del Territoriale, V.I.A.

Tel. 0565 707240 - e-mail: l.dellagnello@comune.sanvincenzo.li.it - www.comune.sanvincenzo.li.it

seguito della Variante al Piano Strutturale vigente sempre ai sensi dell'art 18 di cui alla L.R.T. n. 1/05 e successivo Regolamento di attuazione n. 51/R/2006, dopo l'approvazione della Variante di cui alla D.C.C. n. °. 108/2011.



In virtù di quanto sopra e per portare avanti il percorso intrapreso non solo con l'atto di indirizzo di cui alla D.C.C. n.° 11/2009 ma anche e soprattutto con quello di cui alla D.C.C. n° 109/2011 già citato, viene proposto all'Amministrazione Comunale di adottare una apposita Variante al Piano per gli Insedimenti Produttivi vigente che non essendo una variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 69 della L.R.T. n°. 1/2005 e s.m.i..



La proposta supportata anche dalla verifica della conformità della Variante normativa alle norme legislative e regolamentari vigenti e di compatibilità e coerenza dello stesso al P.S. ed agli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento ed ai piani o programmi di settore vigenti di competenza provinciale o regionale



Pertanto si propone di modificare/integrare le norme del Piano Unitario con specifico riferimento alla U.T. 7.9.a al fine di consentire anche al suo interno l'insediamento di attività commerciali, di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande senza contingenti, limiti territoriali o vincoli, fermo restando il mantenimento dei parametri edificatori ed urbanistici attuali

Preme ricordare, inoltre, che prima dell'adozione della Variante del 2001, l'Amministrazione Comunale ha proceduto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale del 12 febbraio 2010 n. 10 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all'art. 22 di detta legge regionale, con verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Tale procedimento si è completato con l'esclusione dalla procedura ordinaria di VAS, giusta la deliberazione n. 129 in data 26/05/2011.

Pertanto, è possibile non sottoporre a VAS questa proposta di variante al P.I.P. in quanto la stessa rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 5bis, c. 2 della LRT 10/10 e s.m.i., in quanto non comporta variante al piano sovraordinato e questo è stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

**Il Responsabile Urbanistica**  
arch. Laura Dell'Agnello